



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

PROT. n. **LE 0012554**

Ordinanza Sindacale n. **405** del 20 settembre 2022

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CATTURA E/O ABBATTIMENTO DI CINGHIALI SELVATICI ALLO STATO BRADO - RICHIESTA URGENTE DI ATTIVAZIONE MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' NEL PIENO RISPETTO DI QUANTO DISCIPLINATO DAL PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI APPROVATO CON D.G.R. BASILICATA N. 485 DEL 27.07.2022.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- vengono avvistati con sempre maggiore frequenza cinghiali selvatici allo stato brado ed in branchi non solo nelle aree rurali, ma anche nel centro abitato e vie periferiche adiacenti lo stesso ed in tutto il territorio del Comune di Montalbano Jonico;
- sono pervenute segnalazioni di danni prodotti dagli stessi cinghiali sia a cose che a fondi agricoli;
- la presenza di detti animali, in particolar modo nelle ore serali, è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale;
- il loro avvistamento provoca panico nella cittadinanza, a causa della mole e della aggressività di detti animali, che peraltro possono divenire vettori potenziali di specifiche malattie infettive o diffuse in quanto la loro proliferazione non è controllata ed è sempre più frequente il loro avvicinamento ai luoghi abitati o alle attività economiche/artigianali e il contatto con l'uomo;
- le varie segnalazioni anche da parte degli agricoltori e delle Associazioni di categoria (CIA) pervenute fanno ritenere il problema persistente e degno di essere preso in debita considerazione attivando ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;
- dall'eccessiva moltiplicazione dei cinghiali, il cui aumento numerico è totalmente fuori controllo, possono derivare rischi di danni al bestiame di allevamento danni alle colture agricole, potenziali attacchi all'uomo e di conseguenza può scaturire un pericolo effettivo all'incolumità pubblica;

RITENUTO opportuno e necessario, rispetto a tale situazione di emergenza configurabile come vera e propria CALAMITA', emanare una ordinanza contingibile ed urgente, con cui si autorizzi la cattura e/o l'abbattimento di cinghiali selvatici allo stato brado;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche e sono di diretta competenza della Regione Basilicata;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione” che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

VISTO il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Salute dedicata alla risposta alle emergenze;

VISTO il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, e il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

VISTO il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 07.04.2022 n. 29 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”, il cui art. 1 prevede che “al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)”;

VISTA l'Ordinanza n. 1/2022 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 25.03.2022, recante “Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana”;

VISTA la L.R. 3/2011 con cui la Regione Basilicata ha istituito la "Riserva Regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico", data la particolarità geologica e l'alta valenza scientifica dei Calanchi di Montalbano.

CONSIDERATO CHE:

- dall'entrata in vigore della legge del Rio i piani di controllo "Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (*Sus scrofa*) nelle Riserve Regionali - Bosco Pantano di Policoro; Riserva dei Calanchi di Montalbano ionico; Riserva del Lago di San Giuliano" attuati dalle Province sono passati alla competenza Regionale;

- continuano ad arrivare presso questo Comune segnalazioni circa la presenza eccessiva di cinghiali nel territorio comunale, ed in modo particolare, oltre che nell'Area della "Riserva Speciale dei Calanchi", anche nelle contrade "*Mancone*" e "*Pampanared*", che determinano o possono determinare danni alle coltivazioni agricole, incidenti stradali nonché situazioni di pericolo per le persone e per l'incolumità pubblica a causa dell'avvicinarsi degli stessi animali alle abitazioni o alle attività economiche/artigianali;

- la L. R. Basilicata n. 2 del 1995 al punto 1 la cui modifica dopo la legge del Rio demanda alle regioni “la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”.

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la Legge Regionale n. 2/95 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l'articolo 18 Aree contigue ad aree naturali protette che al punto 3

stabilisce che “Nelle aree contigue, individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato direttivo dell'A.T.C. in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.”

VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Basilicata 23AE.2018/D.00241 del 21/03/2018 – L. 394/1991 - L.R. n. 28/1994 - Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale - “Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (*Sus scrofa*) nelle Riserve Regionali – Bosco Pantano di Policoro; **Riserva dei Calanchi di Montalbano Jonico**; Riserva del Lago di San Giuliano;

VISTO il “*PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27*”, parte integrante e sostanziale della **D.G.R. Basilicata n. 485 del 27.07.2022**, redatto congiuntamente dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona - Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agro-ambiente e dalla Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'energia - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura;

RICHIAMATA la nota prot. 88284 del 04/07/2022 con la quale lo scrivente Sindaco, ha richiesto agli Organi ed Enti competenti un tempestivo intervento che risolva in modo definitivo il grave rischio che persone e cose subiscono a causa dei cinghiali presenti nel centro abitato e nel territorio comunale;

VISTA la nota del Prefetto di di Matera n. 47496 del 7 settembre 2022 avente ad oggetto: “*Problematiche riguardanti la sicurezza della viabilità e la tutela della incolumità pubblica per la presenza di cinghiali all'interno dei centri urbani e periurbani*” inviata alla Regione Basilicata, ai Comuni della Provincia di Matera, tra cui il Comune di Montalbano Jonico;

VISTA la recente sentenza del TAR Liguria del 17/08/2022 – come si evince dal Decreto n. 162/2022 Reg. Prov. Cau. del 16/08/2022 nell'ambito del ricorso n. 478/2022 - con la quale il giudice amministrativo ha ritenuto giusta l'azione di abbattimento di ungulati in casi di urgenza necessari per salvaguardare le superfici adibite a coltivazione e tutelare il raccolto finale. Questo concetto viene ribadito anche dal Piano di Controllo 2018 elaborato dalla Regione Liguria (prot.1776 del 13 aprile 2019) che in premessa recita: “**Ferma restando la priorità assegnata dalla L. 11 febbraio 1992 n° 157 ai metodi ecologici, in tutte le situazioni nelle quali gli stessi siano impraticabili o inefficaci è indispensabile il ricorso al controllo diretto, che comporta l'abbattimento di esemplari della specie**”;

TENUTO CONTO che la stagione venatoria 2022/2023 della Regione Basilicata consente la caccia al cinghiale nel territorio a caccia programmata e vocata alla specie, dal 15 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica;

RIBADITO che:

- la sicurezza dei cittadini è obiettivo primario dell'amministrazione comunale;
- lo sviluppo delle popolazioni dei cinghiali ha assunto negli ultimi periodi dimensioni tali da non essere compatibile con gli indici di densità consentiti per questa specie;
- la presenza incontrollata di detti animali nei centri urbani rappresenta un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini;

- il territorio di Montalbano Jonico ricade per la maggior parte in un'area protetta all'interno della quale sono presenti innumerevoli specie animali selvatici e mammiferi, che vede compromessa la propria sopravvivenza proprio a causa del sovrappopolamento dei cinghiali, che all'interno della riserva naturale dei calanchi prolifera in modo incontrollato a causa del costante divieto della pratica venatoria e dall'assenza di un Piano di Controllo e Gestione della Popolazione dei Cinghiali (*Sus scrofa*) da parte del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione;
- l'eccessiva moltiplicazione dei cinghiali, il cui aumento numerico è totalmente fuori controllo, possono derivare rischi di danni al bestiame di allevamento danni alle colture agricole, potenziali attacchi all'uomo e di conseguenza un pericolo effettivo all'incolumità pubblica;

CONDIVISA la problematica dell'EMERGENZA CINGHIALI DALL'INTERO CONSIGLIO COMUNALE di Montalbano Jonico che nella seduta del 14 settembre 2022 HA SOSTENUTO FAVOREVOLMENTE ALL'UNANIMITÀ il presente provvedimento;

VISTO l'art. 54 del TUEL, approvato con Decreto L. gvo n. 267 del 18 /08/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n. 125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato, ex art. 54 Dlgs 267 /2000, al Prefetto di Matera con nota pec. Prot.0012267 del 14 settembre 2022;

VISTA la nota cat.10.3/gab F.n. 5293. del 15 settembre 2022 del Prefetto di Matera relativa all'adozione del presente provvedimento;

O R D I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale:

1. **DI ESPRIMERE NULLA OSTA sino al 30 novembre 2022** alla cattura e/o all'abbattimento di cinghiali selvatici allo stato brado potenzialmente pericolosi in quanto sconfinando dai loro habitat naturali si avvicinano all'abitato, nelle zone centrali, periferiche e rurali del Comune di Montalbano Jonico con le metodologie previste dalle norme regionali e con il personale riconosciuto abilitato dalle stesse normative nel pieno rispetto di quanto disciplinato dal Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27 (PRIU), approvato con D.G.R Basilicata n. 485 del 27.07.2022) e precisamente:
 - l'attuazione delle operazioni di cattura potrà essere effettuata da Personale d'istituto (*Corpo Polizia Provinciale, Locale, Carabinieri Forestali*), dai soggetti abilitati alla caccia e coadiutori formati e abilitati, dai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli;
 - gli interventi di abbattimento potranno essere effettuati dai cacciatori iscritti all'ATC di Stigliano in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale e previa comunicazione e autorizzazione rilasciata dallo stesso Ambito Territoriale di Caccia;

- Il prelievo è consentito tutti i giorni (anche notturno) con il tiro selettivo, con carabine e ottica di puntamento, la girata con un unico cane abilitato e la cattura con gabbie o recinti di cattura, e che gli interventi di controllo/selezione si possono realizzare con le seguenti metodologie:
 - Abbattimento da appostamento o abbattimento con metodo della girata. La girata è costituita da operatori di selezione, in un numero adeguato, in possesso di idonea abilitazione e con cane abilitato.
 - Nelle aree in cui insistono gli allevamenti suinicoli ed ove è stata accertata la presenza di nuclei consistenti di cinghiali, previa comunicazione agli organi competenti, si dovrà intervenire con il prelievo collettivo utilizzando una muta di cani non superiore a 3 ed una squadra composta da minimo 15 cacciatori formati. Le aree in cui è prevista tale attività sono caratterizzate da zone boscate e da vegetazione arbustiva, in cui non è possibile attuare altre metodologie di prelievo selettivo.
 - Catture per mezzo di gabbie e/o recinti (chiusini), con eventuale abbattimento o traslocazione con destinazione centri di lavorazione della selvaggina. Le catture potranno realizzarsi in aree urbane, periurbane ed aree protette.
- Gli incaricati alle operazioni di cui ai punti che precedono, ove necessario, dovranno circoscrivere le aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di abbattimento e le aree dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;

2. DI STABILIRE che:

- Per le operazioni di abbattimento occorre adottare la massima cura e diligenza e nel rispetto della normativa vigente seguire le seguenti prescrizioni:
 - **LE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO SONO VIETATE:**
 - nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
 - È consentito soltanto l'uso di fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semi automatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
 - È vietato sparare da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima del fucile in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
 - È vietato altresì sparare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
 - Tutti gli operatori dovranno essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzazione rilasciata dall'ATC e polizza assicurativa in corso di validità e dovranno essere idoneamente informati e preparati sulle tecniche, armi e procedure da adottare e dovranno indossare appositi indumenti ad alta visibilità. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'attribuzione dei settori di tiro ed alle modalità di apertura del fuoco, con espresso divieto di sparare qualora gli ungulati si trovino sui crinali o in zone che non rendano visibile la zona retro stante alla linea di tiro, o che non siano messe altrimenti in sicurezza;

- Le operazioni di abbattimento andranno attuate nella direzione di minor pericolo rispetto ai luoghi abitati o alle strade più vicine;
 - Gli operatori dovranno mantenersi in contatto radio tra di loro per tutta la durata delle operazioni;
 - Le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone;
 - **IN PROSSIMITÀ DELLE ZONE ABITATE ALLO SCOPO DI EVITARE POSSIBILI RISCHI DOVUTI ANCHE ALLE REAZIONI DEGLI ANIMALI SULL'UOMO O SULLE COSE È DA CONSIDERARE PRIORITARIA, L'OPERAZIONE DI CATTURA, TENUTO CONTO ESTREMA VICINANZA ALLE AREE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA, SEMPRE CHE SIANO UTILIZZATE IDONEE ATTREZZATURE.**
 - Ad ogni capo abbattuto dovrà essere assegnato un numero di matricola progressivo che verrà fornito dall'ATC territorialmente competente.
3. I capi abbattuti dovranno essere sottoposti a controllo sanitario da parte del Servizio Veterinario della ASM di Matera, come previsto dalle norme attualmente in vigore e/o smaltiti secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni e nel rispetto delle apposite indicazioni che saranno date in merito dal competente servizio veterinario della ASP Basilicata;

DISPONE

Che tutte le operazioni di cattura e abbattimento dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica e dovranno essere interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone, liberando il Comune di Montalbano Jonico da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi stessi.

MANDA

All'Ufficio dei Messì notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa **mediante PEC** alla:

- PREFETTURA di Matera
- QUESTURA di Matera
- ARPAB
- PROVINCIA DI MATERA
- SINDACI dei Comuni contermini: Scanzano Jonico, Craco, Tursi, Pisticci, Policoro
- DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - REGIONE BASILICATA
- A.S.M. - SERVIZIO VETERINARIO
- **AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA di STIGLIANO**
- COMANDO POLIZIA LOCALE
- COMANDO CARABINIERI

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Montalbano Jonico ovvero, in alternativa, ricorso al TAR di Basilicata entro il termine di 60 giorni dalla notifica.



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE
Piero Marrese

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni

1.9 SET 2022

Montalbano Jonico _____

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Dr. Vito DELL'EDERA
Vito Dell'Edera

